

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

QUESTORE DI TRIESTE

**DECRETO DI REVOCA DELLA MISURA ALTERNATIVA AL
TRATTENIMENTO PRESSO IL C.P.R., EX ART. 14, C. 1 BIS, D. LGS. 286/98**

- Preso atto che, con decreto del 28.7.26, ha convalidato il Decreto Prot. 30/2026 del 28/07/2026 del Questore di Trieste, con cui è stata applicata, a carico della cittadina colombiana [REDACTED], ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis, lettera a) D. Lgs. 25.07.1998, n. 286, la misura della consegna del passaporto o di altro documento equipollente, [REDACTED].
- Letta l'istanza di riesame depositata telematicamente il 30.7.26 dall'interessata, attraverso il suo patrocinatore, con la quale è stata chiesta, ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis, D. Lgs. 286/98, la revoca della misura.
- Accertato che il Questore di Trieste, richiesto di esprimersi sull'istanza, come previsto dall'art. 14, comma 1 bis, D. Lgs. 286/98, non ha al momento comunicato alcunché.
- Ritenuto congruo il lasso temporale decorso per l'espressione del parere e reputata indifferibile la decisione sull'istanza di revoca, atteso che concerne misura incidente sulla libertà personale.

OSSERVA

- La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trieste ha adottato, nei confronti della sig.ra [REDACTED], la Decisione del 14.7.26, notificata il 15.7.26 all'interessata (vedasi il relativo verbale di notifica), con la quale:
 - ha rigettato, per manifesta infondatezza, la domanda di protezione internazionale presentata dall'interessata;
 - ha attestato a carico dell'interessata, ai sensi dell'art. 32, comma 4, D. Lgs. 25/2008, l'obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso di cui all'art. 13, commi 13 e 14, D. Lgs. 286/98.
- Il Questore di Trieste, con decreto Prot. 30/2026 del 28.7.26, non essendo possibile eseguire con immediatezza la prefata decisione, mediante accompagnamento coattivo alla frontiera, essendo altresì l'interessata munita di valido passaporto in corso di validità, in luogo del trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri, di cui all'art. 14, comma 1, D. Lgs. 286/98, ha disposto, in data 28.07.2026, ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis, lettera a) D. Lgs. 25.07.1998, n. 286, l'applicazione della misura della consegna del passaporto di cui l'interessata è titolare.
- Presupposto del provvedimento questorile è stato l'assunto omesso ricorso dell'interessata, avverso il diniego della protezione internazionale, entro il termine all'uopo stabilito.
- In realtà, l'interessata ha documentato:
 - di avere proposto tempestivo ricorso, il 20.7.26, ai sensi dell'art. 35 ter D. Lgs. 25/2008, nei riguardi del provvedimento di diniego della protezione internazionale nella procedura di frontiera, con contestuale istanza di autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale, in attesa della decisione giurisdizionale (doc. 3 istante);
 - di avere così radicato, innanzi al Tribunale di Trieste, il procedimento n. [REDACTED] R.G. (doc. 5 istante), nel quale il giudice dovrà adottare il decreto di cui al comma 4 dell'art. 35 ter D. Lgs. 25/2008.
- La sig.ra [REDACTED], conseguentemente, versa nelle condizioni di cui all'art. 35 ter, comma 2, terzo alinea, D. Lgs. 25/2008, che richiama l'art. 35 bis, comma 5, D. Lgs. 25/2008 e dispone che il richiedente non può essere allontanato.

- L'art. 35 bis, comma 5, D. Lgs. 286/98, infatti, recita che il richiedente non può essere allontanato, dal momento della notifica della decisione della Commissione fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza prevista dal comma 4 (volta all'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale) e, se con il ricorso è proposta tale istanza, nelle more della decisione prevista dal comma 4-bis (la decisione del giudice sull'istanza di autorizzazione a rimanere).
- Le deroghe previste dal comma 5 dell'art. 35 bis D. Lgs. 286/98 – le ipotesi di cui agli artt. 56 e 68, paragrafo 6, del Reg. UE 2024/1348 - non sono ravvisabili nel caso di specie, afferendo a casi di reiterazione della domanda di protezione internazionale.
- In definitiva, nei confronti della sig.ra [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] opera allo stato il divieto di allontanamento, di cui all'art. 35 ter, comma 2, D. Lgs. 25/2008.
- Il Questore, pertanto, ha erroneamente ritenuto eseguibile l'obbligo di rimpatrio a carico dell'interessata, sancito dalla decisione del 14.7.26 della Commissione: esso, invero, non è attuabile, finché non interverrà la decisione del Tribunale di Trieste sull'istanza di autorizzazione a rimanere nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 35 ter, comma 4, D. Lgs. 25/2008.
- Difettando il presupposto dell'eseguibilità dell'obbligo di rimpatrio, non ricorrono neppure i requisiti per l'applicazione delle misure alternative al trattenimento presso il C.P.R., di cui all'art. 14, comma 1 bis, primo paragrafo, D. Lgs. 286/98.
- L'istanza di revoca della misura della consegna del passaporto è dunque fondata e va accolta.

P. Q. M.

Revoca, ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis, secondo paragrafo D. Lgs. 286/98, la misura della consegna del passaporto o di altro documento equipollente, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Dispone la notifica del presente decreto alle parti.

Trieste, 3.08.2026

-Il Giudice di Pace-

-Dott. Francesco Benincampi-